



Ordinanza n. 174

Del, 27 DIC 2008

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Decreto Sindacale del 14 gennaio 2005 e succ.)

VISTE la relazioni del Corpo Forestale dello Stato e del Comando Polizia redatte a seguito di sopralluogo, pervenute rispettivamente in data 4.12.2008 al prot. n. 46970 e in data 6.11.2008 al prot. n. 42825, dalle quali si rileva che la sig.ra DI BIASI ANNA nata a Battipaglia (SA) il 7.3.1964, residente in Capaccio alla via Terra delle Rose snc., ha posto in essere in località Terra delle Rose, in agro del Comune di Capaccio, sull'immobile individuato in catasto terreni al foglio 12, particella n. 1551, opere e cambio di destinazione d'uso senza titolo, in difformità dalla C.E. n. 53/2001 e succ. var. n. 34/2002;

VISTE le risultanze dei sopralluoghi dalle quali risulta che le opere realizzate abusivamente consistono:

nel cambio di destinazione d'uso dell'annesso agricolo assentito con i titoli in premessa, ivi allocando una sala palestra con relativi spogliatoi, servizi igienici e docce ad occupare l'intera superficie del manufatto;

nelle finiture degli edifici ottenute con la realizzazione di opere quali pavimentazioni, controsoffittature, divisori, intonaci, impianti e quadri elettrici, adibendo tali superfici ad attività ricreative/sportive.

difformità alle C.E. n. 53/01 e 34/02 per incremento delle dimensioni di pianta assentite corrispondente ad una maggiore superficie di circa m² 42,10, oltre alla realizzazione di un manufatto in ampliamento al lato ovest della superficie di circa m² 64,60 (in pianta 7,80 x 8,50) adibito ad ufficio, servizi e spogliatoi. Il manufatto ha struttura in muratura e copertura con orditure in ferro e manto di pannelli in lamiera zincata;

RILEVATO:

Che le opere sorgono su aree sottoposte dal vigente Piano regolatore generale approvato con Decreto del Presidente della Provincia pubblicato sul Burc 13 gennaio 1992, n. 2 alla seguente normativa: Zona E1 agricola di pianura;

Che, inoltre, le opere abusive sorgono su aree sottoposte ai seguenti vincoli e/o disposizioni di legge:

- a) classificate sismiche S=6 ai sensi del D.M. 3 giugno 1981;
- b) sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

CONSIDERATO che le opere eseguite in difformità per la loro natura sono soggette a regime di permesso di costruire ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e nello specifico il cambio di destinazione d'uso in zona E è sempre soggetto al rilascio della concessione edilizia ai sensi dell'art. 2 comma 8 della Legge Regionale 28 novembre 2001, n. 19;

RITENUTO che non è possibile tollerare l'ulteriore permanenza delle suddette opere edilizie abusive e della attività in parola;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO gli articoli 27, 31, 34 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

ORDINA

Alla Sig.ra DI BIASI ANNA, come in narrativa generalizzata, nel termine perentorio di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente, di ripristinare le destinazioni d'uso originarie, rimuovendo le opere realizzate abusivamente e descritte in premessa e riconducendo le stesse a quanto assentito con le C.E. n. 53/01 e 34/02.

CON DIFFIDA

Che in mancanza, secondo quanto disposto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si procederà alla demolizione d'ufficio, con avvertenza espressa che il recupero delle spese avverrà a carico del responsabile dell'abuso.

INFORMA

Che nel caso le opere siano soggetto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria è onere del responsabile dell'abuso richiedere il dissequestro ai fini dell'ottemperanza. Tale richiesta dovrà essere presentata in tempo utile alla competente autorità al fine di evitare l'applicazione delle ulteriori sanzioni illustrate al punto precedente e pertanto si fa obbligo di informare questo ufficio, mediante il deposito di copia della richiesta di dissequestro.

DISPONE

Che il provvedimento medesimo venga notificato al responsabile dell'abuso, sig. DI BIASI ANNA, innanzi generalizzata, ai fini dell'ottemperanza di quanto in esso ordinato;

che copia di detto atto venga trasmessa;

- a) Alla Soprintendenza ai BAAAS di Salerno, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per consentire l'esercizio della facoltà di intervento ai fini della demolizione di propria iniziativa;
- b) Al Presidente della Giunta Regionale secondo le modalità stabilite nella Legge Regionale 18 novembre 2004, n. 10 e per le finalità in essa indicate;
- c) Al Prefetto di Salerno e alla Procura della Repubblica di Salerno per conoscenza;
- d) Al Sindaco, al Segretario Generale e all'Ufficio relazioni con il pubblico e Trasparenza del Comune di Capaccio per conoscenza;
- e) Al Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Foce Sele;
- f) Al Comando di Polizia Municipale, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza.

COMUNICA

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il Responsabile del Settore
Dott. Ing. Carmine Greco

